

Alert

Contenzioso - Review

Spigolando tra utile e inutile, chiaro e oscuro nel DL 125/2020

Con DPCM in data 7 ottobre, com'è noto, *“in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* (leggasi: epidemia da Covid – 19) lo stato di emergenza già decretato è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021. In pari data, il DL 125/2020 ha prorogato una serie di termini e deroghe alla vigente normativa.

Per quanto riguarda il contenzioso civile, in particolare, si segnala quanto segue.

- La proroga **fino al 31 dicembre 2020** della possibilità di **sostituire alle udienze “in presenza” udienze a “trattazione scritta”** ovvero udienze tenute in modalità telematica: ne avevamo già fatto cenno [si veda: [Giustizia: l'emergenza Covid è terminata. O no?](#)]. L'esperienza dice che non c'è uniformità tra uffici nell'applicazione delle norme, ma che la modalità a trattazione scritta (cioè la sostituzione di brevi note alla partecipazione fisica all'udienza) è stata spesso usata. Tuttavia, il giudice deve comunicare che l'udienza si terrà a trattazione scritta almeno 30 giorni prima della data dell'udienza (per permettere di chiedere invece la discussione orale, o il deposito tempestivo delle note, con termini scaglionati): poiché il DL 125 è del 7 ottobre, e sul punto si applica fino al 31 dicembre, è evidente che abbia una portata limitata, perché applicabile concretamente ad un ristretto numero di udienze. La stessa associazione nazionale magistrati ha definito la norma *utile ma non utilizzabile*. Inoltre, ci si chiede perché – essendo lo stato di emergenza prorogato al 31 gennaio – tale modalità sia possibile solo fino al 31 dicembre ...
- Di contro, c'è una proroga che sarebbe stata utile e apprezzata e che parrebbe invece non essere stata prevista. Parliamo della possibilità per gli avvocati di autenticare la procura nei giudizi civili, senza dover fisicamente raccogliere la firma dei clienti. Con la legge di conversione del DL 18/20 è stato disposto che *“fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19”* fosse possibile inviare per email all'avvocato la procura sottoscritta, unitamente a copia del documento identità.

La *ratio* sembra chiara: in periodo di *lockdown*, con restrizione ai movimenti, si voleva evitare che fosse impedita la possibilità di iniziare un giudizio: buona intenzione, anche se il blocco dell'attività giudiziaria c'è stato lo stesso, a causa delle disfunzioni degli uffici. E se è vero che la norma avrebbe potuto essere introdotta fin dall'emanazione del DL 18 (17 marzo), si può comprendere che sia stata l'esperienza concreta a portare a quella (ed altre) integrazione in sede di conversione in legge del decreto.

Alert

Contenzioso - Review

Ciò che è meno comprensibile è che la norma non sia stata espressamente prevista tra quelle prorogate dal DL 125/2020. È vero che il *lockdown* non c'è più, ma mentre scriviamo questa nota non possiamo certo escludere che non ci si torni; e comunque gli appelli ad evitare i contatti sociali sono all'ordine del giorno.

Si potrebbe sostenere che la locuzione *fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19* non definisce una data precisa, rendendo la norma ancora applicabile. Ma il fatto che il DL 125 preveda espressamente la proroga di un gran numero di norme e termini, ma ometta quella specifica, porta invece a ritenere che non sia più in vigore.

Nel dubbio, dunque, meglio utilizzare il tradizionale sistema: **la procura si sottoscrive fisicamente davanti all'avvocato, che autentica la firma del cliente**. Del resto, con tutti i problemi che già ci sono nel mandare avanti i giudizi, perché rischiare fin dal momento iniziale?

Possiamo però dire che, ancora una volta, il *drafting* legislativo è carente: la norma invece di chiarire, confonde.

28.10.2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Daniela Jouvenal Long, Partner

E: d.jouvenal@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it